



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Approvato in via definitiva il Decreto legislativo sull'antiriciclaggio

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Stato di insolvenza anche se l'attivo supera il passivo

Valida la notifica presso gli ex soci di una società estinta

La start up non può essere qualificata come società di comodo

C'è collegamento tra le società in caso di "influenza"

Valida la notifica ad uno solo dei difensori nominati

Azione nei confronti degli ex soci in caso di cessazione della società

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Tramite i reati associativi sono contestabili anche i reati non ricompresi nel D.lgs. 231/2001

---

## Approvato in via definitiva il Decreto legislativo sull'antiriciclaggio

*Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017*

Lo scorso 24 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta "IV direttiva antiriciclaggio"). Tra le novità introdotte dal D.lgs. in commento si segnalano: *i)* l'ampliamento della categoria dei soggetti qualificati come "persone politicamente esposte", nei cui confronti vanno eseguiti controlli maggiormente approfonditi. In particolare, oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, sono ricompresi nel predetto novero di persone anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15mila abitanti e i vertici delle società da questi partecipate; *ii)* la previsione di un sistema sanzionatorio basato su misure "effettive, proporzionate e dissuasive" applicabili sia alle presone fisiche che alle persone giuridiche; *iii)* l'introduzione di norme volte ad impedire il compimento di operazioni sospette fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione.

[torna su](#)

---

## Stato di insolvenza anche se l'attivo supera il passivo

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 24 maggio 2017 n. 12984*

Con l'Ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha sottolineato che lo stato di insolvenza di un'impresa è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo di bilancio. Invero, ad avviso della Suprema Corte, lo stato di insolvenza rappresenta uno stato non transitorio dell'impresa, la quale non sarebbe più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, nonché di produrre beni al fine di ottenere redditività idonea a soddisfare le esigenze dell'impresa stessa. Tale circostanza, secondo la Corte di Cassazione, può essere ravvisata anche nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo iscritto al bilancio.

[torna su](#)

## Valida la notifica presso gli ex soci di una società estinta

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 23 maggio 2017 n. 12953*

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di estinzione di una s.a.s. è da ritenere valida la notifica eseguita nei confronti degli ex soci. Infatti, la Corte Suprema evidenzia come, in seguito alla riforma attuata dal D.lgs. n. 6/2003, sia ormai consolidato il principio in forza del quale a seguito dell'estinzione di una società, qualora non vengano meno automaticamente i rapporti giuridici facenti capo alla società medesima, i predetti rapporti ricadono automaticamente in capo agli ex soci della società estinta. Pertanto, in virtù del principio sopra esposto, è valida la notifica, inerente un rapporto giuridico facente capo ad una società estinta, effettuata presso l'indirizzo degli ex soci.

[torna su](#)

## La start up non può essere qualificata come società di comodo

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12829

Con l'Ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che una società, che si trovi nella sua fase di start up, non può essere qualificata come "società di comodo" nel caso in cui non superi le soglie previste dall'art. 30 della L. 724/1994. In particolare, il predetto art. 30 prevede dei parametri fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, *"il cui mancato raggiungimento è elemento sintomatico della natura non operativa della società"*. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, una società non può ritenersi non operativa, nel caso in cui i predetti parametri non vengano rispettati durante la fase di start up della società stessa.

[torna su](#)

## C'è collegamento tra le società in caso di "influenza"

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 3 maggio 2017 n. 10726

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ricordato che due società si considerano collegate nel caso in cui su di una l'altra "esercita un'influenza notevole" come previsto dall'articolo 2359 cod. civ. terzo comma. Pertanto, affinché sussista tale influenza è necessario che tra le due società intercorra un rapporto idoneo a giustificare tale influenza. In particolare, nel caso di specie la Corte Suprema ha ritenuto sussistente tale influenza nell'ipotesi di una società A collegata ad altra società C per il tramite di un controllo di diritto della società A sulla società B, la quale a sua volta era collegata di diritto alla società C.

[torna su](#)

## Valida la notifica ad uno solo dei difensori nominati

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 2 maggio 2017

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di pluralità di difensori, è valida la comunicazione eseguita dalla cancelleria ad uno solo degli avvocati nominati. In particolare, riportando un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la Sentenza in parola afferma che *"la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori"*. Conseguentemente, non è viziata la comunicazione eseguita verso uno solo dei procuratori nominati.

[torna su](#)

## Azione nei confronti degli ex soci in caso di cessazione della società

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza del 7 aprile 2017 n. 9094

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che i creditori di una società possono agire nei confronti degli ex soci anche quando in seguito alla cancellazione della società non ci sia stata ripartizione di attivo tra i soci. In particolare, in base all'art. 2495 cod. civ., in seguito alla cancellazione di una società di capitali, *"i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione"*. Tuttavia, con la sentenza in parola, la Suprema Corte ha stabilito che la mancata ripartizione di attivo tra i soci non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione intrapresa verso la società. Pertanto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta. Il predetto principio rischia tuttavia di non trovare una concreta applicazione, poiché i creditori potranno agire solo su *"sopravvenienze attive e su beni e diritti non contemplati in bilancio"*.

[torna su](#)

## Tramite i reati associativi sono contestabili anche i reati non ricompresi nel D.lgs. 231/2001

*Corte d'Assise di Taranto – Ordinanza del 4 ottobre 2016*

Con l'Ordinanza in commento, la Corte d'Assise di Taranto, discostandosi da una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 3635/2014) ha stabilito che le fattispecie delittuose non ricomprese nel novero dei reati presupposto indicati dal D.lgs. 231/2001, possono tuttavia essere contestate alla società quali delitti scopo del reato associativo contestato. Infatti, sul punto la Corte d'Assise di Taranto afferma che *"l'art 24-ter (...) che stabilisce, appunto, come in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, senza ulteriormente specificare che i reati-fine dell'associazione debbano ricondursi a quelli di cui al catalogo dei reati-presupposto già inseriti nel d.lgs. 231/2001"*.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)